



TRIBUNALE di ROMA
Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario [redacted] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59965 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2014 posta in decisione all'udienza del 09.07.2015 e vertente

TRA

[redacted] di nazionalità della Colombia, rappresentata e difesa dall'avvocato Iacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Mascagni n. 186, in virtù di procura allegata al ricorso;
ricorrente

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,
in persona del Ministro pro-tempore,
convenuto

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. Mod. riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice,
esaminati gli atti,
premesse :

-che con provvedimento in data 07.07.2014 e notificato il 15.09.2014 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che le circostanze esposte non erano riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 per il riconoscimento dello stato di rifugiato, che non emergeva alcun elemento riconducibile all'ipotesi di danno grave, nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007; e che dal racconto non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32 comma 3, del d.lgs 25/2008;

- che con ricorso depositato il 01.10.2014 la richiedente ha impugnato il detto provvedimento chiedendo: in via principale riconoscersi lo status di rifugiato ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 1951; in via subordinata accertarsi l'esigenza di una protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007, in via ancora subordinata rilasciarsi un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-che il Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, non si costituiva in giudizio;

- che in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale, la ricorrente dichiarava: " [...] Sono nata e vissuta in Colombia a Medellin [...] Sono arrivata a Genova il 2 dicembre del 2007 [...] Mi sono sposata il 6 aprile del 2005 in Spagna [...] A.D. Mi racconta per quali motivi ha lasciato il suo paese? R. Io vivevo a casa con mia mamma e un cugino [...] quando mi sono recata sul posto non era il lavoro dell'annuncio ma sono stata presa dalla milizia e lo sconviveres, come una mafia. Mi hanno lasciato dentro una casa dove c'erano altre ragazze giovani come me [...] è arrivata una persona che mi ha detto che sarei rimasta in casa ma che dovevo vendere il mio corpo per guadagnare. Loro portavano i clienti e noi dovevamo fare tutto quello che ci chiedevano [...] loro mi controllavano e mi hanno minacciato che dovevo rimanere in silenzio. Io vivevo con mio cugino [...] un giorno mio mi ha seguito fino alla casa dove questi mostri mi tenevano, io ero a casa e sentivo gente che parlava con toni accesi e non immaginavo che fosse mio cugino [...] lui venne ucciso all'inizio del mese di aprile [...] Dopo l'accaduto io ho pensato di andare a denunciare ma sono caduta in depressione e non mi interessava neanche se mi avrebbero ucciso e un giorno mentre loro stavano dormendo sono andata alla stazione degli autobus e sono scappata a Bogota [...] Io ho la certezza perché anche un'altra ragazza che aveva intenzione di denunciarli è stata uccisa sia lei che suo fratello [...] Sono andata in Spagna [...] ci siamo sposati [...] Io ero innamorata, lui era una brava persona, diventava violento solo quando beveva, io stavo rientrando in depressione e dopo tanti anni decisi di tornare in Colombia [...] Mentre ero da mia madre è arrivata una telefonata di qualcuno che chiedeva dove io mi trovassi, un giorno è arrivata una lettera anonima dove mi si diceva che io sarei stata fatta a pezzi, ho raccontato tutto a mio marito e lui mi disse di tornare in Spagna che lui sarebbe cambiato [...] Al mio ritorno in Spagna le cose erano tornate serene ma dopo un po' mio marito è tornato a bere e lui ha provato a strangolarmi [...] ci siamo divorziati nel mese di settembre del 2007 [...] La mia amica dopo la crisi ha trovato lavoro in Italia e fu lei che mi ha invitato a venire a Genova [...]

-che all'udienza del 5.05.2015 la in sede di libero interrogatorio la ricorrente riferiva: " [...] Confermo le dichiarazioni rese alla Commissione [...] Preciso che io sono stata minacciata e trattata come schiava dalla milizia convivites [...] (;

- che la parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 09.07.2015 riportandosi al ricorso ed allegando prescrizione medica del [REDACTED];
- che la causa, trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c e seguenti., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2015;

tutto ciò premesso:

rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310);

rilevato che è altresì onere del giudice "avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro" (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010);

considerato che nella specie non constano elementi che avvalorino le deduzioni della richiedente circa persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose appartenenza ad un determinato gruppo sociale o altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

atteso che quanto affermato dalla ricorrente non lascia trapelare alcuna persecuzione o discriminazione ad personam posta in essere ai suoi danni, di talché la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, come correttamente ritenuto dalla Commissione, non può che essere rigettata;

rilevata la provenienza della straniera dalla Colombia e non avendo d'altra parte la straniera dato adito alla stessa Commissione, rimasta contumace, di dubitare sulla riferita provenienza, deve rilevarsi la situazione di grave instabilità e sicurezza in cui versa in generale tale Stato a causa dei numerosi scontri tra l'esercito ed i gruppi armati di matrice politica;

considerato che al riguardo deve preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, oltre che alla documentazione allegata al ricorso;

considerato che Amnesty International in un appello in data 21.11.2012: *"I civili sono le principali vittime del lungo conflitto armato della Colombia. Tutte le parti coinvolte - guerriglia, gruppi paramilitari che spesso operano con le forze di sicurezza, le forze armate e quelle di sicurezza - sono responsabili di gravi abusi dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario, inclusa la sistematica e diffusa violenza sessuale contro donne e ragazze. I civili non sono stati semplicemente "intrappolati nel conflitto", ma presi di mira direttamente e deliberatamente. Milioni di donne, uomini e bambini hanno subito sgomberi forzati, esecuzioni extragiudiziali, tortura e sparizioni. (...) La Colombia ha l'obbligo di fermare questi abusi e di garantire i diritti umani di donne e ragazze. Se non affronta l'impunità, allora potrà intervenire la Corte penale internazionale"*

considerato che sul recente rapporto di Amnesty International si rileva: *"Tutte le parti in conflitto hanno commesso stupri e altre forme di violenza sessuale, principalmente contro donne e ragazze. Le autorità hanno continuato a non procedere all'applicazione della sentenza 092 del 2008 della Corte costituzionale, che imponeva alle autorità di porre fine a questo tipo di crimini e di assicurare alla giustizia i responsabili."*

considerato che l'avviso di Viaggiare sicuri pubblicato il 16.10.2015: *"Il Paese è tuttora caratterizzato da alti indici di violenza soprattutto connessi all'attività di gruppi armati illegali di ispirazione politica (FARC, ELN, formazioni paramilitari) e alla criminalità comune individuale ed organizzata (narco-trafficienti, ecc.). I dati statistici indicano un graduale miglioramento della situazione ma permangono costanti il numero di omicidi e sequestri. L'attività della guerriglia, soprattutto contro obiettivi militari, continua tuttavia in numerose aree rurali del Paese ed è incrementata notevolmente nell'ultimo mese, a seguito dell'interruzione, dopo 5 mesi, della tregua unilaterale delle FARC."*

rilevato che, in base alle considerazioni sopra esposte, esistono fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine della richiedente viva situazioni d'ordine generale che rendono ancora attuale e fondato il timore della medesima di subire gravi danni, avendo già subito tali danni da organizzazioni che in Colombia controllano una parte consistente del territorio, per cui appare adeguato il diritto, da parte della ricorrente, alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;

considerato che la natura della controversia induce a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento;

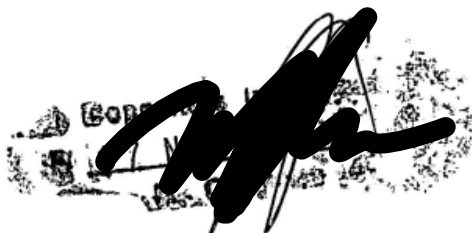
p.q.m.

definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, riconosce alla sig.ra [REDACTED] nata il

_____ di nazionalità della Colombia, la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25; dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Roma, 18.10.2015

Il giudice

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "CORTE DI CASSAZIONE" and "ROMA".